

## **D.M. Ambiente 8.10.1996 come modificato dal D.M. 23.4.1999 (omesse le motivazioni e il testo del contratto)**

### **Art. 1.**

#### **Garanzia finanziaria**

1. L'attività delle imprese esercenti trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

### **Art. 2.**

#### **Durata e modalità**

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora sia prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere conforme allo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.

### **Art. 3.**

#### **Categorie di garanzia**

“1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dagli art. 8 e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- A) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- B) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- C) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”.

2. All'esercizio esclusivo di attività di “trasporto di frazioni di RSU raccolti in modo differenziato e di rifiuti ingombranti”, si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera B).

3. All'esercizio esclusivo di attività di “trasporto di rifiuti urbani pericolosi” si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera C), sulla base della “quantità annua” complessivamente trattata.

**Art. 4**  
**Ammontare della garanzia**

1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera A), l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe a)	L. 5.000.000.000;	euro	2.582.284,50
classe b)	L. 1.500.000.000;	euro	774.685,35
classe c)	L. 600.000.000;	euro	309.874,14
classe d)	L. 300.000.000;	euro	154.937,07
classe e)	L. 100.000.000;	euro	51.645,69
classe "f)	L. 40.000.000";	euro	20.658,28

2. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera B) l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe a)	L. 6.000.000.000;	euro	3.098.741,39
classe b)	L. 2.000.000.000;	euro	1.032.913,80
classe c)	L. 900.000.000;	euro	464.811,21
"classe d)	L. 450.000.000;	euro	232.405,60
classe e)	L. 150.000.000;	euro	77.468,53
classe f)	L. 80.000.000";	euro	41.316,55

3. Per il trasporto dei rifiuti di cui alla categoria C) l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe a)	L. 10.000.000.000;	euro 5.164.568,99
classe b)	L. 3.000.000.000;	euro 1.549.370,70
classe c)	L. 1.000.000.000;	euro 516.456,90
“classe d)	L. 600.000.000;	euro 309.874,14
classe e)	L. 200.000.000;	euro 103.291,38
classe f)	L. 100.000.000”;	euro 51.645,69

4. Il mutamento di classe e categoria comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1, 2 e 3.

#### **Art. 5.**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministero dell'ambiente 10 maggio 1994 recante “modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti”.

2. Le garanzie già prestate ai sensi del decreto citato al comma 1 rimangono valide fino alla loro scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 ogni riferimento all' “Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti” si intende sostituito con “Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”.